



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la nota prot. n. LOD/PA/MP/2021/0032 acquisita al prot. MiSE n. 35553 del 26.11.2021, con cui la Società Sorgenia Power S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la autorizzazione alla modifica della centrale elettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Bertinico (LO) mediante la realizzazione del Progetto "BESS Lodi: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW" per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 62251 del 9 giugno 2021 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato che gli interventi di cui trattasi non determinano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione



che di esercizio dell'opera, e che pertanto il progetto non deve essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 26 novembre 2021 (prot. MiSE n. 35553), l'impianto sistema di accumulo a batterie "Battery Energy Storage System" (BESS) avente potenza di circa 15 MW è destinato ad essere installato nel comune di Bertonico (LO) all'interno della centrale a ciclo combinato di proprietà di Sorgenia Power S.p.A. e prevede l'installazione di:

- N. 6 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft);
- N. 6 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft);
- N. 12 (2x6) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
- N. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e le partenze per i trasformatori MT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari ed il locale quadri BT e telecomunicazione;
- N.2 cabine trasformatori MT/MT al cui interno saranno alloggiati i trasformatori necessari per il collegamento alla rete MT di centrale a 18 kV.

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell'energia alla sottostazione a 380 kV "Turano" di proprietà di Terna S.p.A., sita nel comune di Turano Lodigiano;

VISTA la nota prot. n. 38559 del 22 dicembre 2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) nel Comune di Bertonico (LO), di potenza pari a 15 MW, da collegare alla sottostazione a 380 kV "Turano" di proprietà di Terna S.p.A., sita nel comune di Turano Lodigiano;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. M_D AMI001 REG2022 0000651 del 13-01-2022 con il Comando 1^a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha comunicato il proprio Nulla Osta;
- nota prot. n. 1685 del 18.02.2022 con cui il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Lodi del Ministero dell'Interno ha espresso il parere favorevole al rilascio del NOF, nel rispetto di prescrizioni;



- nota prot. n. 97843/RU del 2.03.2022 con cui l'Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fine ambientali – Direzione Accise – Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha espresso parere favorevole, nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. n. 6715/2022 del 7.03.2022 con cui la Provincia di Lodi ha espresso il proprio parere, nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. n. 2167 dell'8.03.2022 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova del Ministero della Cultura ha espresso parere di massima favorevole, nel rispetto di indicazioni;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 16166 del 25.05.2022 con cui l'U.O. III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore Telefonico - Divisione X – Ispettorato Territoriale Lombardia – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto al Proponente documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di competenza;
- nota prot. LO/PA/MP/2022/0034, acquisita al prot. MiSE 17181 del 1.06.2022 con cui il proponente ha comunicato di aver provveduto ad accettare la Soluzione tecnica minima generale (STMG) predisposta da Terna per il collegamento del sistema alla RTN;
- nota prot. 23018 del 20 luglio 2022 con cui Terna ha confermato l'accettazione della STMG da parte del Proponente.

VISTA la nota prot. n. 24443 del 1° agosto 2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Lombardia, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Lombardia DGR N. XI/7210 del 24.10.2022 trasmessa a questa Amministrazione dal Proponente con nota acquisita al prot. MiSE n. 36124 del 2.11.2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota prot. MiSE n. 26232 del 22 agosto 2022 con cui il Proponente ha trasmesso all'Ispettorato Territoriale Lombardia – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico l'atto di sottomissione previsto dal TU delle disposizioni di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

VISTA la nota prot. MiSE n. 41791 del 12 dicembre 2022 con cui il Proponente ha trasmesso a questa Amministrazione la nota n.113232 del 24 agosto 2022 con cui l'Ispettorato Territoriale



Lombardia – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il nulla osta di competenza;

VISTA la nota acquisita al prot. 42573 del 15 dicembre 2022 con cui la Società Sorgenia Power S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] *di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*”;

CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, in data 28 settembre 2022, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

PRESO ATTO che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l’autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l’intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d’ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell’istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società Sorgenia Power S.p.A. avente sede in Milano (MI), 20148, via Alessandro Algardi, n. 4, codice fiscale 03925650966, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione del progetto di modifica della centrale elettrica a ciclo combinato sita nel Comune di Bertinico (LO) mediante la realizzazione del Progetto



“BESS Lodi: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW” per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell’istanza prot. n. LOD/PA/MP/2021/0032 del 26.11.2021, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 35553, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Sorgenia Power S.p.A. con l’istanza del 26 novembre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Sorgenia Power S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Lombardia, al Comune di Bertinico (LO) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia nonché al Comune di Bertinico (LO), evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di



autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

4. La Società Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione Ecologica).

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia, al Comune di Bertonico (LO) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n.



0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Sorgenia Power S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

1) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova del Ministero della Cultura:

- a) sotto il profilo archeologico, gli scavi e i movimenti di terra previsti da progetto siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi specializzati ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. e operanti sotto la direzione scientifica di questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, co. 1 del medesimo Decreto.

2) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi:

- a) il sistema di contenimento dell'olio combustibile delle macchine dovrà essere conforme al punto 3 del Titolo II del DM 15/07/2014;
- b) l'ubicazione delle macchine dovrà essere conforme al punto 2, Capo II, Titolo II del DM 15/7/2014.

3) Prescrizioni della Provincia di Lodi:

- a) È opportuno che la caratterizzazione delle terre da scavo, a prescindere dal destino, tenga conto anche degli inquinanti di riferimento per la bonifica;
- b) si raccomanda comunque una disamina precisa, in fase esecutiva, al fine di verificare puntuali interferenze delle opere in progetto con eventuali linee elettriche connesse all'impianto fotovoltaico già assoggettato alla verifica di VIA;
- c) si segnala che presso l'area della centrale è presente un'opera di derivazione sotterranea ad uso industriale, pertanto si raccomanda una verifica precisa, in fase esecutiva, di eventuali interferenze delle opere in progetto con l'opera di derivazione esistente.

4) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- c) sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- d) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.



2) Prescrizioni Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - Direzione generale per le attività territoriali - Ispettorato territoriale della Lombardia

- a) tutte le opere siano state realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- b) siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazioni;
- c) Allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte dell'Ufficio scrivente, la Società SORGENIA POWER dovrà comunicare in tempo utile, a mezzo pec, il comune interessato alla posa della tubazione metallica e i nominativi e numeri di telefono del responsabile e/o referente del cantiere. La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli, con relativi costi a totale carico della Società SORGENIA POWER.
- d) Ad ultimazione lavori è fatto obbligo alla Società SORGENIA POWER di inviare la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la realizzazione dell'impianto sopra descritto.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

- 1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
- 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mite.gov.it>).
- 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**